

Il rilievo del pacchetto Omnibus (di emendamenti alla CSRD e alla CSDDD) per le catene del valore

di Silvia Scalzini

Abstract

Il contributo analizza il rilievo delle modifiche proposte dal “pacchetto Omnibus I” (COM (2025) 81 final 2025/0045 -COD) della Commissione europea per le catene del valore. Le proposte potrebbero introdurre minori oneri e costi di compliance per le imprese obbligate e minori ripercussioni sulle imprese non obbligate ma facenti parte della catena del valore delle prime. Tuttavia, l’indeterminatezza terminologica di alcune modifiche è suscettibile di creare questioni interpretative. Inoltre, il minor impatto delle modifiche sulla responsabilità delle imprese obbligate, specialmente nell’ambito della CSDDD, non può che suscitare una riflessione più generale sul ridimensionamento degli obiettivi perseguiti dal legislatore rispetto alla rilevazione di eventuali impatti negativi lungo la catena del valore delle imprese.

The paper analyzes the significance of the proposed changes introduced by the European Commission’s “Omnibus package I” (COM (2025) 81 final 2025/0045 -COD) for value chains. The proposals could lead to reduced burdens and compliance costs for obligated companies, as well as fewer trickle-down effects for non-obligated companies that are nonetheless part of the value chains. However, the vagueness of the wording of certain amendments is likely to give rise to interpretative issues. Moreover, the reduced impact of the changes on the liability of obligated companies—particularly within the scope of the CSDDD—inevitably raises a wider discussion on the downscaling of the objectives pursued by the legislator concerning the identification of potential negative impacts along corporate value chains.

Al fine di alleggerire oneri e costi di conformità per le imprese e di contenere le ripercussioni a cascata degli obblighi sulle imprese più piccole, il pacchetto Omnibus I¹ include alcune proposte di semplificazione delle norme relative alle informazioni sulla catena del valore nell’ambito della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e della direttiva (UE) 1760/2024 (CSDDD).

Le due Direttive, infatti, nell’ambito dei rispettivi ambiti di applicazione prevedono una serie di obblighi di comunicazione – e di eventuale attivazione- lungo la catena del valore. Per le imprese obbligate, infatti, sono richiesti sia un certo grado di trasparenza

¹ Si tratta della Proposta della Commissione europea COM (2025) 81 final 2025/0045 -COD

informativa relativamente alle questioni di sostenibilità nell'ambito delle catene del valore, sia la gestione di una rete informativa con i propri partner commerciali, anche attraverso la predisposizione di strumenti privatistici di natura negoziale².

Coerentemente agli obiettivi del pacchetto, le modifiche proposte potrebbero introdurre minori oneri e costi di *compliance* per le imprese obbligate e minori ripercussioni sulle imprese non obbligate ma facenti parte della catena del valore delle prime. Tuttavia, l'indeterminatezza terminologica di alcune proposte di modifica è suscettibile di creare questioni interpretative, complicando la *compliance* alle nuove norme. Inoltre, il minor impatto delle modifiche sulla responsabilità delle imprese obbligate, specialmente nell'ambito della CSDDD, non può che richiamare una riflessione più generale sul ridimensionamento degli obiettivi perseguiti dal legislatore rispetto alla rilevazione di eventuali impatti negativi lungo la catena del valore delle imprese³.

Di seguito si descrive il rilievo delle modifiche proposte per le catene del valore, segnalando alcuni profili meritevoli di attenzione.

1. Sulle proposte di modifica alla Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

La proposta di Direttiva omnibus, anzitutto, estende il limite riguardante le informazioni che le imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità sono obbligate ad ottenere dalle imprese non obbligate nella catena del valore.

La CSRD, infatti, obbliga le imprese rientranti nel relativo ambito di applicazione a rendere trasparenti le informazioni sulla catena del valore nella misura necessaria a comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità. Al fine di non richiedere oneri di rendicontazione sproporzionati alle imprese non obbligate, la disciplina vigente prevede già un limite riguardante la catena del valore, in base al quale gli ESRS non possono contenere obblighi di rendicontazione che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle PMI nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente al principio proporzionato per le PMI quotate.

² Per una più ampia illustrazione cfr. S. SCALZINI, *La Comunicazione B2B sui fattori di sostenibilità disciplinata nella Corporate Sustainability Reporting Directive e nella Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, in A. GENOVESE (a cura di), *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile*, Passigli editore, Firenze, 2025, pp. 253 ss.

³ Per cui si rinvia per una più ampia trattazione alle note introduttive rispettivamente di A. GENOVESE, *Uno sguardo d'insieme sulle proposte della Commissione europea di modifica della direttiva (UE) 2022/2464*, in questa *Rassegna*; M. LIBERTINI, *La proposta della Commissione europea di modifica della Direttiva (UE) 2024/1760*, *ivi*; T. TREU, *Le nuove regole europee sulla Rendicontazione di sostenibilità e sulla Due Diligence: proposte di semplificazione e rinvii*, *ivi*.

Nella nuova proposta, tale limite non dovrebbe rappresentare solo una indicazione rispetto agli ERSR ma una norma direttamente applicabile alle imprese, previa trasposizione nazionale. Inoltre, al fine di limitare le ripercussioni a cascata, la proposta estende il limite a tutte le imprese fino a 1000 dipendenti, e non solo alla PMI. Un tale limite dovrebbe poi essere definito nei principi di rendicontazione ad uso volontario per le imprese non obbligate, adottati dalla Commissione come atto delegato sulla base del principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG.

L'articolo 2 della proposta di direttiva omnibus, pertanto, nel modificare l'Art. 19bis della direttiva 2013/34/UE (già emendata dalla CSRD), introdurrebbe l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le imprese obbligate non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore con in media non più di 1000 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario da adottare a norma dell'articolo 29 quater bis.

L'articolo fa comunque salvo il necessario coordinamento con gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza.

Inoltre, l'impresa obbligata dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato (Art. 2 e cons. 9).

L'obbligo di rendicontazione di sostenibilità sarebbe considerato rispettato dalle imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore conformemente a tale prescrizione anche ai fini di attestazione della conformità della rendicontazione.

L'Art. 2 della proposta di direttiva modifica in modo corrispondente anche l'art. 29 bis relativamente alla rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Le disposizioni appaiono idonee a ridurre gli oneri delle imprese coinvolte e gli effetti di *spillover* della disciplina, sebbene rimandino a contenuti che dovranno comunque essere definiti dai principi di rendicontazione. Precisa il cons. n. 9 che tali principi dovrebbero essere “proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni”.

Al fine di non permettere l'omissione di informazioni funzionali alla rendicontazione che possono essere raccolte solo attraverso la comunicazione B2B, risulta allora particolarmente rilevante, nelle more dell'eventuale approvazione della direttiva, **mantenere l'eccezione – pur ampia- al suddetto limite che consente alle imprese obbligate di ottenere informazioni supplementari sulla sostenibilità**

“comunemente condivise tra le imprese del settore interessato”. La formulazione della suddetta eccezione potrebbe altresì considerare l’estensione del limite rispetto ad alcune informazioni sulla filiera rese note nell’ambito della rendicontazione la cui utilità rileva per alcuni soggetti, quali ad esempio gli operatori finanziari⁴.

2. Sulle proposte di modifica alla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Maggiore e più incisiva è la portata delle modifiche relative alla catena del valore (o meglio, di attività) per la CSDDD. Le misure introdotte, infatti, mirano a ridurre sensibilmente gli obblighi delle imprese rientranti nel perimetro applicativo della CSDDD rispetto alle verifiche ed alla condivisione di informazioni sulle rispettive catene di attività, nonché gli effetti a cascata sui fornitori e partner commerciali non obbligati. Si ritiene utile, a tal fine, discutere singolarmente le modifiche incidenti sugli obblighi relativi alle catene di attività.

L’art. 4 della proposta di direttiva, infatti, circoscrive anzitutto il dovere di diligenza, come regola generale, ai partner commerciali diretti e non anche ai partner commerciali indiretti, come invece previsto attualmente dalla CSDDD. Secondo la proposta, a seguito di mappatura delle proprie catene di attività, le imprese rientranti nell’ambito di applicazione sarebbero tenute a svolgere una valutazione solo sui partner commerciali diretti, vale a dire solo sui soggetti con i quali le società abbiano concluso accordi commerciali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi della società, o ai quali le società forniscano servizi. Una valutazione approfondita dei partner indiretti sarebbe richiesta, invece, solo nel caso in cui la società disponga di “informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto”. Una valutazione approfondita è sempre necessaria se la natura indiretta è frutto di una costruzione artificiosa al fine di eludere il controllo più incisivo sui partner diretti (Art. 4, punto 4 proposta di dir.).

Una simile limitazione **riduce notevolmente sia gli oneri dell’impresa obbligata, la quale dovrebbe investire minori risorse di mappatura e monitoraggio di filiere complesse e incontrerebbe minori difficoltà nel reperimento di informazioni dai partner indiretti, sia gli oneri dei partner commerciali non diretti**, ai quali non dovrebbero essere richieste *tout court* informazioni se non in casi eccezionali. Ad essere modificata in sostanza è la distribuzione dell’onere probatorio per le imprese

⁴ Cfr. L. DONATO, *La controversa evoluzione della rendicontazione di sostenibilità per le banche*, in questa Rassegna

obbligate⁵. La disposizione, tuttavia, introduce alcuni **elementi di indeterminatezza, in quanto non è chiara quale sia la “disponibilità di informazioni plausibili” tale da qualificare l’obbligo per l’impresa di attivarsi nello svolgere un’indagine approfondita sui partner indiretti**. Il cons. 21 della proposta di Direttiva opera una utile esemplificazione, che tuttavia può ancora lasciar spazio a dubbi interpretativi. Esso indica che “per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto”.

Tale ampiezza interpretativa potrebbe rappresentare un *safe harbour* alla responsabilizzazione dell’impresa rispetto agli impatti negativi che si verificano nei rapporti di affari indiretti (come spesso accade per il rispetto dei diritti dei lavoratori o per il rispetto dell’ambiente) e, in ogni caso, può introdurre elementi di incertezza per la *compliance* normativa contrari all’intento di semplificazione.

Al fine di mantenere un impegno sulla sostenibilità lungo tutta la catena di attività, alle società è richiesto comunque di richiedere “al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti” (Art. 4, punto 4 proposta di dir. omnibus) in linea con il sistema a cascata contrattuale e l’obbligo di sostegno alle PMI già previsti dalla CSDDD. Inoltre resta “impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società”.

Nella proposta più limitati sono, tuttavia, sia il raggio di informazioni esigibili lungo la catena di attività dalle imprese di minori dimensioni, sia le misure - anche di natura privatistica- che le società obbligate dalla CSDDD sono tenute ad applicare nel caso di impatti negativi sia effettivi che potenziali lungo la catena di attività.

Per ridurre ulteriormente le ripercussioni a cascata sulle imprese non obbligate è proposta l’introduzione di un limite rispetto al *quantum* di informazioni esigibili da partner diretti con meno di 500 dipendenti (ossia PMI e piccole società a media capitalizzazione). Le società che rientrano nel campo di applicazione della CSDDD,

⁵ Su cui più ampiamente M. LIBERTINI, *La proposta della Commissione europea di modifica della Direttiva (UE) 2024/1760, cit.*

infatti, dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi volontari di rendicontazione per le PMI di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE (art. 4, punto 4 d proposta di direttiva omnibus).

Si applica, dunque un coordinamento con il limite di informazioni esigibili lungo la catena anche ai fini di rendicontazione di sostenibilità, che dovranno essere definiti a livello di normazione delegata.

Tuttavia, dati i diversi obiettivi e contenuti delle due Direttive, è introdotta una deroga a tale limite, in caso di necessità di “informazioni supplementari per la mappatura [...] alla luce dell’indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi”. In tal caso, alla società obbligata è data la facoltà (“può”) di chiedere tali informazioni ai partner commerciali di minori dimensioni, mentre questi non potranno opporre il limite della direttiva per evitare di condividere le informazioni richieste.

Tale deroga appare opportuna per introdurre un margine di flessibilità per situazioni che potrebbero non essere contemplate dal contenuto dei suddetti principi, seppur si rileva come non siano chiare le ricadute in termini di responsabilità dell’impresa obbligata qualora non riesca a reperire dai partner commerciali le informazioni supplementari necessarie per adempiere agli obblighi di *due diligence*. A tal fine, la deroga potrebbe essere eventualmente rafforzata intimando all’impresa obbligata di ottenere le informazioni supplementari necessarie alla mappatura, adottando se del caso i provvedimenti opportuni e ragionevoli nei confronti dei propri partner.

Per la prevenzione o attenuazione degli impatti negativi potenziali o effettivi, la proposta di direttiva omnibus sopprime l'obbligo di cessare il rapporto d'affari come opzione ultima. I paragrafi 5 e 6 sostituiscono rispettivamente l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 7, CSDDD.

Qualora siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, la proposta prevede l’obbligatorietà, come opzione ultima, della sospensione del rapporto di affari, anziché della cessazione. Secondo il cons. n. 23 della proposta, l’attenuazione delle misure obbligatorie dipende dal fatto che “le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici”. Nel caso di impatti negativi, la società dovrebbe sospendere il rapporto di affari “continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione”.

Tale modifica rappresenta più di altre il netto ridimensionamento degli obiettivi di incisione sulle catene del valore attraverso gli obblighi di due diligence, seppur l'obbligo di cessazione dei rapporti in corso sia sempre stato percepito dalle imprese come particolarmente gravoso. È da chiedersi se la sospensione dei rapporti abbia una efficacia sufficiente a ridurre gli impatti negativi, come lo sfruttamento del lavoro minorile o i danni ambientali, per le imprese non obbligate. Inoltre, la nuova formulazione delle misure potrebbe condurre ad incertezze applicative.

Tra le misure attuabili in caso di impatto negativo potenziale o effettivo sorte lungo la catena di attività rientra anche l'adozione ed attuazione di "un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo" (Art. 4, punto 6 proposta di dir. Omnibus), non chiarendo tuttavia il contenuto di tale piano nel caso in cui l'impatto negativo si sia già verificato. **Si rileva la necessità di prevedere anche misure correttive.**

Da ultimo anche la proposta di riduzione della frequenza degli esercizi di monitoraggio periodico, attraverso la modifica dell'Art. 15 CSDDD, può avere rilievo per le catene di attività, in quanto riduce la frequenza della condivisione di informazioni tra partner commerciali ed imprese obbligate (art. 4, punto 8). È comunque previsto che la valutazione debba essere svolta senza indebiti ritardi "al verificarsi di un cambiamento significativo" o "nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi".

Inquadrandosi nell'obiettivo di semplificare gli oneri per le imprese al fine di rilanciare la competitività europea, le proposte di modifica della CSDDD hanno un **impatto rilevante sugli obblighi di due diligence lungo le catene di attività.**

In particolare, **appare ridimensionato l'intento di creare, attraverso la responsabilizzazione delle grandi imprese, effetti a cascata della disciplina per migliorare la propensione verso i fattori ESG dei relativi fornitori e partner commerciali. Tale scelta di "compromesso"⁶ deve considerare l'incidenza di tali limitazioni sulla rilevazione, e successiva gestione, di impatti negativi, e dunque sulla tutela dei diritti e dell'ambiente.**

Al fine di mantenere comunque una certa continuità con l'impostazione iniziale si rileva l'opportunità del **mantenimento di flessibilità e deroghe ai limiti introdotti, oltre che della revisione della formulazione di alcune nozioni ai fini di consentire**

⁶ Si vedano le note di A. GENOVESE, *Uno sguardo d'insieme sulle proposte della Commissione europea di modifica della direttiva (UE) 2022/2464*, cit.; M. LIBERTINI, *La proposta della Commissione europea di modifica della Direttiva (UE) 2024/1760*, cit.; T. TREU, *Le nuove regole europee sulla Rendicontazione di sostenibilità e sulla Due Diligence: proposte di semplificazione e rinvii*, cit.

maggior chiarezza per una più agevole *compliance* normativa da parte delle imprese.